



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici  
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m\_pi

Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia

**Oggetto: ferie residue a.s. 2019/20 dirigenti scolastici**

A norma dell'art 13, comma 12, del CCNL 2019 area Istruzione e Ricerca, le ferie maturate devono essere fruitive nell'anno scolastico di riferimento. In caso di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non ne abbiano reso possibile la fruizione nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie residue possono essere differite al primo semestre dell'anno scolastico successivo ed in presenza di documentate esigenze di servizio assolutamente indifferibili è previsto un'ulteriore differimento al successivo semestre.

Com'è noto i gravosi adempimenti a cui i dirigenti scolastici hanno dovuto far fronte, contemperando la necessità di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con i parametri di sicurezza previsti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, integrano le richiamate ipotesi di esigenze di servizio assolutamente indifferibili consentendo, pertanto, il differimento della fruizione delle ferie residue dell'a.s. 2019/20 al corrente anno scolastico.

Ciò premesso, occorre ricordare che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e la fruizione delle stesse persegue un obiettivo di ripristino delle esigenze psico-fisiche del lavoratore.

A tal proposito, anche in considerazione dell'elevato numero di ferie residue ancora disponibili di gran parte dei dirigenti scolastici, nonché in un'ottica di lungo periodo, si rende doveroso ricordare alle SS.VV. la necessità di predisporre un piano che preveda la fruizione delle ferie ancora disponibili del precedente anno scolastico entro il 31.08.2021, comunicando tali assenze programmate attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile all'indirizzo <http://www.dirigentiscolasticilombardia.it> nella sezione "comunica ferie".

Si evidenzia che, secondo il disposto del comma 9 del suddetto articolo, la programmazione e l'organizzazione delle ferie rientrano nell'esclusiva competenza e responsabilità di ogni dirigente che è tenuto a garantire, in tali periodi, la continuità e regolarità del servizio scolastico.

Si richiama, altresì, il divieto di monetizzazione delle ferie, previsto dal comma 8 dell'art. 5 della legge n. 135 del 7 agosto 2012, che così dispone: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto".

Pertanto, i dirigenti scolastici il cui collocamento a riposo è previsto a decorrere dal primo settembre 2021 dovranno predisporre un piano ferie che consenta la fruizione delle ferie disponibili entro il termine dell'anno scolastico. I Dirigenti Scolastici che opteranno per una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 11/04/2006, non modificato dai successivi CCNL di comparto, dovranno programmare il godimento delle ferie residue tenendo conto del divieto di fruizione delle stesse durante il periodo di preavviso prescritto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Morena MODENINI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Referente: ag  
antonella.gentile21@istruzione.it